

Avv. Elena del Prete
Specializzata nelle Professioni Legali
Aversa (CE) – Via Arturo Garofano, 8 – Tel/Fax 081.812.29.94
pec: elena.delprete@avvocatismcv.it

ECCMO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
- R O M A -

Ricorre il Sig. [REDACTED]

[REDACTED], rappresentato ed assistito, giusta procura, resa su foglio separato e posto in calce al presente atto, dall'Avv. Elena del Prete, C.F.: DLPLNE78S54B963M, con la quale elettivamente domicilia in Aversa (CE) alla Via Arturo Garofano n. 8, nonché presso il domicilio digitale in indirizzo PEC: elena.delprete@avvocatismcv.it estratto dal REGINDE e/o presso il numero Fax: 081.812.29.94, per l'annullamento, previa sospensione ed adozione di misure cautelari urgenti monocratiche di : **A)** Provvedimento di cui al Verbale n. [REDACTED], emesso il [REDACTED] nonché al Verbale del [REDACTED] con il quale la Commissione medica per gli Ulteriori Accertamenti Psicofisici dell'Aeronautica Militare, nominata con Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 DE12025 0000112 in data 3/3/2025, in relazione al Concorso per esami bandito dal Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - con Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 DE 12024 0001357 del 13/12/2024, pubblicato nel portale unico del reclutamento (portale Inpa) in data 16/12/2024 e modificato con decreto dirigenziale n. M_D AB05933 DE 12025 000295 del 23 aprile 2025, per l'ammissione di 155 Allievi alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia Aeronautica, ha giudicato il ricorrente non idoneo all'ammissione all'Accademia Aeronautica, specialità pilota, con la seguente motivazione : “[REDACTED] [REDACTED], con conseguente esclusione dalla predetto Concorso; **B)** Della graduatoria finale di ammissione, emessa eventualmente nelle more della presentazione del presente ricorso se escludente il ricorrente; **C)** Della eventuale graduatoria degli idonei se redatta e non pubblicata

di cui si ignorano gli estremi; **D)** di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
E) nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente ad essere ammesso al Concorso.

FATTO

In data 13/12/2024 il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare- ha indetto, con Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 DE 12024 0001357 pubblicato nel portale unico del reclutamento (portale Inpa) in data 16/12/2024 e modificato con decreto dirigenziale n. M_D AB05933 DE 12025 000295 del 23/04/2025, il Concorso per esami per l'ammissione di 155 Allievi alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia Aeronautica.

Il ricorrente ha partecipato al suindicato concorso presentando regolare domanda per il ruolo Naviganti Normale, Specialità Pilota – anno accademico 2025/2026 (Grifo VI).

L'art. 6 del bando di concorso prevedeva l'espletamento delle seguenti fasi: - Prova scritta di preselezione - Prova di conoscenza della lingua inglese - Accertamenti psicofisici - Prove di efficienza fisica e accertamenti attitudinali e comportamentali - Componimento breve in lingua italiana - Prova orale di matematica – per i soli candidati per i posti del ruolo naviganti normale dell'Arma Aeronautica, specialità pilota, successivamente al superamento della prova orale di matematica, ulteriori indagini e accertamenti ai sensi dell'art. 10 dello stesso bando di concorso, finalizzate a escludere la sussistenza delle imperfezioni e infermità che sono causa di inidoneità ai servizi di navigazione aerea.

Ebbene, il ricorrente in data 18/02/2025 ha superato la prova scritta di preselezione ottenendo un punteggio pari a 75,2/100, e nella stessa data ha superato brillantemente la prova di conoscenza in lingua inglese con punteggio pari a 30/30.

Convocato per gli accertamenti psicofisici, per il giorno 10/03/2025, la Commissione Medica del Centro Aeromedico per la selezione Psicofisica nominata con D.D. del 13/03/2025 ha valutato il ricorrente idoneo al proseguimento dell'iter concorsuale.

Successivamente [REDACTED] lo stesso ricorrente superava e veniva giudicato idoneo alle seguenti prove:

- Prova di efficienza fisica con la seguente valutazione [REDACTED]
[REDACTED] su un punteggio minimo richiesto di 2,4/8;
- Valutazione accertamenti attitudinali : test di efficienza intellettuale (con un punteggio pari ad 8 su un punteggio minimo richiesto di [REDACTED] giudizio attitudinale (con un punteggio pari a [REDACTED] su un punteggio minimo richiesto di [REDACTED] con un punteggio totale [REDACTED] su un punteggio minimo richiesto di [REDACTED]
- Componimento breve in lingua italiana con un punteggio conseguito di [REDACTED]
- Prova orale di matematica con un punteggio conseguito di [REDACTED]

Infine, convocato in data [REDACTED] per le ulteriori indagini strumentali, previste per i soli candidati per i posti del ruolo naviganti normale dell'Arma Aeronautica, specialità pilota, che avessero superato le precedenti prove, la Commissione Medica del Centro Aeromedico per la selezione Psicofisica ha espresso il seguente giudizio medico : [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] escludendo, pertanto, il ricorrente dal concorso

Prontamente, ai sensi dell'art. 10 comma 10 del Bando di concorso, il ricorrente produceva, con pec del 21/07/2025, apposita istanza di ulteriori accertamenti psicofisici alla Commissione medica chiedendo **la revisione del giudizio di inidoneità, con riconvocazione per ulteriori accertamenti sanitari**, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, e chiarendo che **l'art. 586 comma 1 lett. c punto 7 del DPR n. 90/2010 prevede quale causa di inidoneità la presenza di [REDACTED]** si dica subito del tutto assente nel caso di specie.

In particolare veniva evidenziato che, come si legge nello stesso verbale di inidoneità, le asserite anomalie riscontrate dalla Commissione medica e qualificate [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] erano e sono incompatibili con una identificazione legislativamente prevista di anomalie **a carattere parossistico** che, in quanto tali sono le **anomalie improvvise, di forte entità e potenzialmente patologiche**.

A sostegno di quanto evidenziato, il ricorrente unitamente all'istanza di revisione depositava alla Commissione Medica la relazione redatta dal [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED].”

Ebbene, nonostante ciò, in data [REDACTED] 5, la suddetta Commissione medica, con [REDACTED] [REDACTED], in riscontro all'istanza presentata dal ricorrente, ha formulato il seguente giudizio diagnostico: “ [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] “

In altri termini la Commissione medica ha emesso il medesimo giudizio già formulato in data 10/07/2025, in spregio a quanto previsto dalla normativa di settore (**art. 586 comma 1 lett. c punto 7 del DPR n. 90/2010 che prevede quale causa di inidoneità la presenza di** a [REDACTED] senza alcuna motivazione e non valutando il referto medico depositato, il tutto in modo arbitrario.

motivata, riferendo piuttosto una condizione ([REDACTED])
[REDACTED] e non definibile come patologia.

Ed invero la stessa qualificazione delle anomalie, asseritamente riscontrate, come [REDACTED] implica infatti una incertezza diagnostica, che avrebbe dovuto indurre la stessa Commissione medica ad accogliere le richieste del ricorrente di ulteriori accertamenti ed ulteriori approfondimenti, anche di secondo livello (es. esame con tracciato comparato, test neuropsicologici), ai fini di un corretto accertamento istruttorio.

Ed invero la Commissione esaminatrice, anziché chiarire in maniera dettagliata “*i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche*” del giudizio negativo espresso, come previsto dalla normativa richiamata in epigrafe, ha incredibilmente determinato l’inidoneità del ricorrente, e quindi l’esclusione dal concorso, con una formula di stile violativa della normativa di settore richiamata.

Sul punto, peraltro, giova evidenziare che, e chi scrive non lo ignora, se da un lato la giurisprudenza, pronunciandosi sulla natura dei giudizi formulati dalle apposite commissioni esaminatrice, li ha qualificati come espressione di valutazioni tecnico-discrezionali, di per sé insindacabili dal giudice amministrativo, dall’altro però ne ha evidenziato i limiti sancendo che ***sotto il profilo della motivazione, la discrezionalità tecnica deve essere esercitata in modo che gli interessati possano comprendere in base a quali elementi siano state operate le valutazioni e le scelte***, come non è nel caso che ci occupa, ed ancora i giudizi tecnico-discrezionali devono essere **motivati in modo individualizzato**, e fondati su un accertamento **completo, attendibile e trasparente**. (Consiglio di Stato, sez. II, 22.4.2022, n. 3056).

Nel caso che ci occupa, il giudizio appare, pertanto, viziato anche sotto il profilo della **discrezionalità tecnica non motivata in relazione al singolo caso**.

In data 05/08/2025 si recava altresì presso [REDACTED] o per essere sottoposto ad un ulteriore elettroencefalogramma ad esito del quale è emerso : “ [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] & [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

E' evidente, dunque, alla luce dei diversi accertamenti effettuati, l [REDACTED] [REDACTED] tali da comportare l'esclusione dal concorso *de quo*, con la conseguenza che il giudizio di inidoneità emesso dalla Commissione per gli Ulteriori Accertamenti Psicofisici dell'Aeronautica Militare è da ritenersi **non compatibile con una condizione clinica invalidante ai fini della selezione concorsuale.**

In altri termini la causa di inidoneità prevista dalla normativa di riferimento per l'esclusione dal concorso è la persistenza di *anomalie EEG a carattere parossistico* che nel caso del ricorrente non sussistono .

Appare evidente che alla luce di quanto evidenziato il giudizio di inidoneità impugnato appare illegittimo poiché contraddittorio e in contrasto con la normativa richiamata a sostegno della valutazione.

B. Sotto altro aspetto i provvedimenti impugnati sono altresì illegittimi per evidente eccesso di potere in quanto nel verbale impugnato non solo non vi è traccia delle valutazioni effettuate dall'amministrazione resistente ma non si tiene minimamente conto della documentazione sanitaria depositata dal ricorrente in sede di istanza di ulteriori accertamenti psicofisici alla commissione per gli accertamenti psicofisici ai sensi dell'art. 10, comma 10, del Bando di concorso.

riscontrati, prevista quale causa di inidoneità ovvero di disporre una verifica ai sensi degli artt. 19 e 66 del CPA, al fine di reiterare l'esame diagnostico " [REDACTED] secondo i parametri previsti dal bando.

DOMANDA DI SOSPENSIONE

La fondatezza del gravame emerge dai motivi di ricorso.

Sussiste altresì pregiudizio grave ed irreparabile, atteso che i provvedimenti impugnati determinano l'inidoneità e dunque l'esclusione del ricorrente dal Concorso *de quo* e con conseguenti irrisarcibili danni sulla alla carriera del giovane.

D'altra parte alcun danno deriverebbe all'Amministrazione nel caso di riammissione del ricorrente.

Aggiungasi, poi, che l'imminente svolgersi dei corsi ex art. 16 del Bando di concorso entro fine agosto 2025 non consentirebbe alcuna possibilità di reinserimento del ricorrente nella procedura concorsuale, in attesa dell'udienza di merito.

S'insiste pertanto nell'accoglimento della presente istanza, con l'adozione di ogni provvedimento che l'Ecc.mo Collegio ritenga opportuno per la tutela delle posizioni e ragioni del ricorrente, anche, sulla scorta delle diverse Certificazioni di strutture pubbliche, ai fini di un riesame .

RICHIESTA DI MISURA CAUTELARE MONOCRATICA PROVVISORIA

L'imminente svolgersi dell'inizio dei corsi che secondo le previsioni del Bando ex art. 16 è fissata entro agosto 2025 ed in particolare dell'incorporamento dei candidati idonei (specialità "pilota") del concorso GRIFO VI il cui ultimo giorno utile è fissato per il giorno 24/08/2025, come previsto dall'Avviso di convocazione dei candidati pubblicato sul portale unico del reclutamento (www.inpa.gov.it), ovvero ben prima di una Camera di Consiglio utile, non consente alcuna possibilità di reinserimento successivo del ricorrente nella procedura concorsuale in oggetto.

Si chiede all'Ill.mo Sig. Presidente, pertanto, di voler disporre l'emissione di idonea misura cautelare provvisoria che disponga l'ammissione con riserva del ricorrente alle successive fasi del concorso di incorporazione per la valutazione delle attitudini al volo ed il conseguimento del brevetto.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso, della domanda di sospensione e delle misure cautelari urgenti anche in ordine alle spese ed onorari di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.

Conseguenze di legge.

Avv. Elena del Prete

Si dichiara che il valore della vertenza è indeterminabile per un importo del contributo unificato di € 325,00, trattandosi di pubblico impiego.